



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Il Giudice

Dr. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa civile di primo grado rubricata al n. 6860/09 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 19.5.09

dalla

“.....”,

(C.F.)

- attrice -

rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti.....
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in.....

contro la

“.....”,

(C.F.)

- convenuta -

pagina 1 di 21



rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in .

Oggetto: azione revocatoria fallimentare.

Conclusioni dell'attrice:

come da foglio allegato al verbale d'udienza del 12.6.14.

Conclusioni della convenuta:

come da foglio allegato al verbale d'udienza del 12.6.14.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La “.....”, premettendo:

- di far parte del gruppo di imprese “.....” operante nel settore della comunicazione multimediale e della automazione industriale,
- di essersi resa cessionaria in forza di scritture private datate 30.6.03 e 7.1.04 di un ramo d'azienda della “.....”, la quale aveva in precedenza concluso ancora in data 22.2.00 con la “.....” un accordo quadro in forza del quale si impegnava a cedere *pro solvendo* a quest'ultima tutti i propri crediti presenti e futuri derivanti dai contratti di fornitura di beni e/o servizi a fronte dell'accreditamento di un importo pari al 100% del valore nominale dei crediti ceduti da effettuarsi al momento dell'effettivo incasso, con facoltà della controparte di concedere anticipi pari ad una parte ovvero al totale del valore nominale dei crediti ceduti,
- di aver osservato la sopravvenuta interruzione dell'erogazione di ogni anticipo a far data dal 3.3.03, laddove essa aveva provveduto a cedere ancora in favore della “.....” tra il giugno 2003 ed il marzo 2004 crediti verso propri debitori per



- complessivi € 126.294,82, poi incassati da quest'ultima per € 80.223,67,
- di aver altresì provveduto ad effettuare in favore della medesima controparte, nel periodo compreso tra il 9.7.03 e l'1.4.04, pagamenti per complessivi € 593.726,97, relativi a debiti ceduti da terzi in favore della ".....",
 - di essere stata quindi sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria in forza di decreto del Ministero delle Attività Produttive emesso in data 25.5.04,
- ha esperito azione revocatoria fallimentare nei confronti della medesima ai sensi del secondo comma dell'art. 67 L.F. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia e la conseguente revoca tanto delle predette cessioni di credito quanto dei menzionati pagamenti, con conseguente condanna della controparte alla restituzione degli importi sopra indicati, maggiorati di interessi, nel presupposto che quest'ultima fosse stata a conoscenza dello stato di sostanziale insolvenza in cui già all'epoca versava essa attrice, dal momento che la medesima, in considerazione della propria particolare struttura e della natura di operatore qualificato, non poteva non essere a conoscenza del sostanziale stato di insolvenza in cui era venuta a trovarsi:
- alla luce delle risultanze del proprio bilancio e di quelli delle altre compagini del gruppo,
 - in considerazione delle anomalie con le quali erano stati gestiti i predetti rapporti nel corso dell'ultimo anno,
 - in ragione della stessa segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione di ".....".

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha in primo luogo eccepito l'improponibilità dell'azione per decorso dei termini di esercizio, sostenendo doversi individuare quale



termine *a quo* quello del 5.5.04, data di emissione del decreto di ammissione della capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria; ha quindi dedotto essersi in presenza di un contratto di factoring qualificato da una causa di scambio, anziché di mandato o di mutuo; ha di conseguenza sostenuto di aver provveduto a riscuotere i crediti esercitando un proprio diritto e non ponendo in essere un'attività gestoria per conto di terzi; ha sottolineato il fatto che gran parte dell'ammontare delle somme così recuperate era stato in realtà già anticipato in precedenza alla controparte; ha pertanto sostenuto l'opponibilità alla procedura delle predette cessioni dovendosi tenere conto del fatto che la conoscenza dello stato di insolvenza deve, in tali ipotesi, risalire al momento del pagamento in favore della cedente, e cioè della erogazione delle anticipazioni sui crediti oggetto della cessione, e non invece a quello di incasso dei medesimi successivamente realizzato; denegando sussistere comunque sufficienti elementi di fatto tali da porla nella condizione di rendersi effettivamente conto dello stato di insolvenza in cui versava l'attrice; rilevando, altresì, l'inammissibilità della domanda svolta con riferimento ai pagamenti effettuati dalla "....." quale debitrice ceduta a mente del disposto dell'art. 6 della legge n. 52/91, espressamente precludente siffatto tipo di azione nei confronti dei cessionari; ha pertanto instato per il rigetto di tutte le avverse pretese.

Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito di memorie autorizzate e non assunte le istanze istruttorie formulate dalle parti poiché ritenute irrilevanti, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'esame del merito delle questioni ritiene lo scrivente di dover rigettare l'eccezione di improponibilità dell'azione per sopravvenuto decorso dei relativi termini di



esercizio osservando:

- per un verso che la medesima risulta essere stata incardinata in data 19.5.09 e cioè entro il quinquennio dalla ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto del Ministero delle Attività Produttive emesso in data 25.5.04,
- per altro verso, che a ciò consegue il mancato perfezionamento della prescrizione quinquennale invocata *ex adverso*,
- sotto un ulteriore profilo, che il termine *a quo* deve necessariamente essere fatto decorrere dalla data di apertura della procedura concorsuale relativa alla compagine attorea e non invece da quella relativa alla capogruppo giacché, a mente dell'art. 3, comma 3 bis, della legge 18.2.04 n. 39, le procedure di più imprese facenti parte del medesimo gruppo restano comunque tra loro distinte e separate, sebbene sia prevista la possibilità di una loro trattazione procedimentale unitaria assieme a quella relativa alla capogruppo, a norma di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 4.

E d'altro canto appare pure evidente che l'appartenenza di più compagini ad unico gruppo d'impresе non sia circostanza tale da eliminare la soggettività giuridica delle medesime, le quali restano centri autonomi di imputazione delle rispettive posizioni giuridiche attive e passive.

E ciò anche in considerazione del fatto che, come ben chiarito dalla Suprema Corte, nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione e potendosi quindi ritenere che solo dalla sua nomina il diritto possa essere



effettivamente fatto valere ai fini e per l'effetto di cui all'art. 2935 cc (Cass. 29.7.14 n. 17200, 9.11.07 n. 23398 e 15.6.00 n. 437).

Principio questo ribadito anche con riferimento all'ipotesi di azione promossa da una società appartenente ad un gruppo già dichiarato insolvente e sottoposto all'amministrazione straordinaria, in quanto, anche in tal caso, prima della nomina del commissario non vi è alcun soggetto legittimato processualmente ad agire in giudizio in nome e per conto della singola procedura concorsuale (Cass. 16.6.11 n. 13244).

Quanto al merito, peraltro, le domande attoree sono solo parzialmente fondate e vanno pertanto accolte nei limiti di cui al dispositivo.

Con riferimento alla prima di esse, relativa alla declaratoria di inefficacia ed alla conseguente revoca delle cessioni di credito operate in forza del contratto di factoring stipulato in data 22.2.00, osserva invero il giudicante come nella fattispecie sia pacifico tra le parti:

- che le medesime abbiano concluso in data 22.2.00 un accordo volto a regolamentare le future operazioni di cessione pro solvendo dei crediti d'impresa e dei relativi servizi di factoring (doc. 2 e 3 attorei),
- che in esso si prevedeva:
 - o l'obbligo del fornitore di sottoporre al factor l'elenco completo dei propri crediti derivanti dalla fornitura di beni o prestazioni di servizi ed a cedergli, salvo diverso accordo, tutti indistintamente i crediti, anche futuri, non espressamente ricusati dal factor (art. 1),
 - o la garanzia della solvibilità del debitore ceduto a carico del fornitore *pro solvendo* (art. 3),



- la determinazione del corrispettivo per l'acquisto dei crediti in misura pari al loro valore nominale, da accreditarsi dopo dell'incasso e comunque nei limiti dello stesso,
 - la facoltà per il factor di anticipare in tutto o in parte il pagamento del prezzo delle cessioni, decurtandolo di un importo fissato con separato accordo contestualmente concluso nell'ammontare dello 0.30% del valore nominale, oltre spese di istruttoria e di tenuta del conto (art. 4),
 - l'ulteriore facoltà per il factor di procedere in qualunque momento, sulla base della garanzia di solvibilità prestata dal fornitore, alla retrocessione dei crediti (art. 6),
- che in esecuzione del predetto contratto la “.....” abbia quindi ceduto ad “.....” nel giugno 2003 crediti per complessivi € 34.476,52 e tra il 22.7.03 ed il 3.3.04 ulteriori crediti per complessivi € 91.8181,30,
 - che a fronte delle predette cessioni la convenuta abbia incassato il complessivo importo di € 80.223,67.

Ora, dal momento:

- che manca una definizione legislativa del contratto di factoring, limitandosi l'art. 1 della legge 21.2.91 n. 52 ad individuare quali presupposti della sua operatività il fatto che la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa sia posta in essere da un imprenditore nella veste di cedente e da una banca o da un intermediario finanziario,
- che risulta oggetto di discussione la sua riconducibilità allo schema di una cessione globale di crediti presenti e futuri piuttosto che al paradigma di un contratto quadro



seguito da autonome cessioni di credito,

- che in considerazione delle predette differenti visioni alcuni riconducono l'accordo iniziale al contratto preliminare o al contratto normativo, da tenersi, in ogni caso, distinti rispetto alle successive cessioni di credito, mentre altri ritengono che si abbia un unico contratto definitivo, di cui le cessioni costituiscono meri atti esecutivi,

appare innanzi tutto necessario operare chiarezza sul punto tenendo altresì conto di quanto espressamente sancito dall'art. 3 della richiamata legge 21.2.91 n. 52.

Il quale a sua volta stabilisce:

- che i crediti possano essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno,
- che i crediti esistenti o futuri possano essere ceduti anche in massa,
- che la cessione in massa dei crediti futuri possa avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi,
- che la cessione in massa dei crediti si debba considerare con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, ove sia indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel terzo comma.

In proposito, ritiene allora il giudicante:

- che la qualificazione giuridica del factoring, nel suo momento genetico originario e nello sviluppo attuativo del rapporto che da esso trae origine, ben lungi dal potersi inquadrare in un mandato, si traduca invece in una pluralità di negozi traslativi della titolarità dei crediti, in forza dei quali il factor assume la legittimazione ad esigerne e riceverne l'adempimento *iure proprio* e non per conto di altri, venendo a costituire i



versamenti da lui effettuati al cedente atti di pagamento parziale anticipato del corrispettivo delle cessioni cosicché, al momento della riscossione del credito ceduto, il factor non assume una duplice posizione di debitore della restituzione dell'ammontare incassato e di creditore di quanto anticipatamente erogato, bensì di mero debitore verso il cedente del saldo del corrispettivo tra il prezzo della cessione e l'anticipazione effettuata al netto dei costi gravanti sul cedente, di guisa che non si configura neppure una compensazione in senso giuridico (Corte d'Appello Genova 18.5.01),

- che pertanto, in caso di fallimento del cedente e di conseguente scioglimento del contratto, nessun effetto possa riflettersi sull'avvenuto trasferimento delle cessioni, fatta salva la loro eventuale inopponibilità in difetto della certezza della data o della loro notificazione al debitore ceduto rispetto all'apertura della procedura.

Mentre, per ciò che attiene al problema della concreta esperibilità dell'azione revocatoria e della individuazione del momento perfezionativo del predetto effetto traslativo ritiene il giudicante di dover distinguere a seconda che la convenzione si presenti alla stregua:

- di un contratto quadro, nel qual caso lo stesso, attesa la sua efficacia meramente obbligatoria, non risulta poi idoneo ad essere assoggettato a revocatoria, la quale sarà semmai esperibile nei confronti degli atti di cessione dei singoli crediti,
- di un vero e proprio accordo di cessione globale di crediti presenti e futuri, nel quale caso l'azione ex art. 67 l.f. risulterà direttamente esperibile nei confronti della medesima, e ciò sebbene l'effetto traslativo si abbia a realizzare solo dopo la venuta ad esistenza dei diritti, essendosi comunque in presenza di un atto a titolo oneroso.

Ben potendo quindi convenirsi sul fatto che, laddove le parti abbiano manifestato la volontà di cedere in massa, entro i limiti determinati dalla legge, una specifica serie di



crediti futuri, da ritenersi in sé determinati, la sola notifica della cessione globale possa essere sufficiente a determinare il trasferimento, una volta venuti a esistenza, di tutti i crediti vantati verso il debitore ceduto.

Il che non è invece a dirsi qualora si sia in presenza di un mero accordo quadro, di per sé inidoneo ad operare immediatamente la traslazione dei crediti in favore del factor.

Ed invero, in tutti i casi in cui le parti abbiano voluto addivenire ad una immediata cessione di crediti anche futuri e la stessa possa considerarsi a oggetto determinato, appare pertinente il principio giurisprudenziale (Cass. 14.4.10 n. 8961 e 21.12.05 n. 28300), secondo cui ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, e dunque della procedura concorsuale, ex art. 2914 cc, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al pignoramento o all'apertura della procedura concorsuale, giacché per il successivo effetto traslativo della cessione, rinviato al momento del sorgere del credito e comunque sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità.

Il quale, per contro, viene in rilievo qualora si sia in presenza di un accordo meramente generico, relativo a crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per i quali si deve richiedere che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori all'apertura della procedura ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.

E nella fattispecie appunto in tale ultima situazione si verte poiché non risulta che la cessione in massa dei crediti si sia immediatamente verificata al momento della stipula dell'accordo del 22.2.00, dal momento che in esso mancavano i dati necessari ex art. 3 legge 21.2.91 n. 52 ad individuare gli elementi oggettivi e soggettivi dei crediti stessi,



stante la mancata indicazione dei debitori ceduti e l'omessa limitazione della validità del contratto ai ventiquattro mesi successivi alla data di stipula.

In forza dei principi appena enunciati deve allora riconoscersi il buon diritto dell'attrice ad ottenere la revocatoria delle cessioni in esame, le quali non risultano essersi perfezionate in epoca antecedente di più di un anno rispetto alla ammissione della "....." alla procedura di amministrazione straordinaria.

Mentre appare ultroneo nella fattispecie richiamarsi, a contrario, agli enunciati della più recente giurisprudenza di legittimità – secondo la quale la cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21.2.91 n. 52, è in ogni caso revocabile ai sensi dell'art. 67 l.f. ove ricorrano i presupposti dell'esecuzione del pagamento nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, nonché della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, della cui dimostrazione è onerato il curatore (Cass. 5.7.13 n. 16828) – poiché nel nostro caso è dato non controverso che gli ultimi pagamenti effettuati dalla "....." risalgano al marzo 2003, e cioè ad epoca ben anteriore alla cessione dei crediti oggetto della presente azione.

Con la conseguenza di doversi positivamente escludere che i predetti versamenti possano in qualunque modo aver avuto ad oggetto le cessioni oggetto di causa, in relazione alle quali risulta anzi che la convenuta abbia addirittura provveduto alla riscossione dei crediti pur senza aver mai versato alcun corrispettivo alla controparte.

Il che appare comunque superfluo essendosi più volte specificato che in tali ipotesi l'*eventus damni* deve comunque ritenersi insito *in re ipsa*, in forza della presunzione dell'esistenza di un pregiudizio in danno della massa dei creditori posta *in subiecta materia* dal legislatore a fronte dell'atto di disposizione del patrimonio nell'anno antecedente il



fallimento (Cass. 8.3.10 n. 5505, 10.11.06 n. 24046, 30.3.00 n. 3878, 19.2.99 n. 1390, e 20.9.91 n. 9853).

O meglio ancora dovendosi ritenere che in tema di revocatoria fallimentare la legge in nessun caso richieda l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla *par condicio creditorum*, essendo evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, così da escludersi anche che un'effettiva lesione della *par condicio creditorum* possa assumere rilevanza ex art. 100 cpc, laddove l'interesse del curatore ad agire presenta natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori (Cass. 26.2.10 n. 4785, 10.11.06 n. 24046 e 1.9.04 n. 17524).

Con riguardo invece alla *scientia decotionis*, costituente ulteriore presupposto soggettivo dell'operatività della norma, si è statuito che, se la stessa debba essere effettiva e non solo ricavabile in astratto dalla situazione di fatto nota all'autore dell'atto revocabile (Cass. 18.4.11 n. 8826, 2.7.07 n. 14978 e 6.12.96 n. 10886), ciò nonostante la dimostrazione di detta conoscenza – costituendo essa la condizione psicologica di un soggetto – non possa che avvenire indirettamente (salvo il verificarsi di situazioni confessorie) tramite una dimostrazione di carattere logico che, partendo dalla concatenazione di una serie di eventi e di correlate condotte del terzo, permetta di giungere a ritenere presuntivamente provata la stessa, altrimenti indimostrata ed indimostrabile, secondo un criterio di normalità assunto quale parametro di valutazione (Cass. 4.3.10 n. 5256, 28.2.07 n. 4762, 7.2.01 n. 1719 e 7.8.97 n. 7298).

Potendocisi quindi avvalere anche di elementi indiziari, quali le presunzioni, sempre che, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, esse siano tali da far presumere che



il terzo creditore, utilizzando la “normale prudenza ed avvedutezza” valutata in rapporto alla specifica situazione oggettiva e soggettiva (Cass. 4.5.09 n. 10209, 13.10.05 n. 19894 e 23.1.97 n. 699), avrebbe dovuto rendersi conto dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore (Cass. 4.11.98 n. 11060).

Ma sempre fermo rimanendo il principio che la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente debba essere effettiva, e non meramente potenziale, giacché accertata sulla base di elementi anche indiziari ma comunque caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cc, i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. 24.10.12 n. 18196).

In proposito si è infatti precisato che la certezza logica dell'esistenza del predetto stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della *scientia decoctionis* trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito (Cass. 3.5.12 n. 6686).

Ciò posto, resta unicamente da valutare se già nel giugno 2003 ricorressero indici rivelatori



dello stato di insolvenza della “.....” tali da allertare la controparte.

Secondo il patrocinio attoreo tali indici sarebbero rappresentati:

- dalle risultanze dei bilanci della “.....”, tali da porre all’erta un soggetto qualificato come la “.....”,
- dalla avvenuta pubblicazione sulla stampa di notizie relative alla crisi del gruppo di cui faceva parte l’attrice,
- dalle particolari modalità di gestione del rapporto intercorso fra le parti.

Quanto al primo dei menzionati indici osserva il giudicante come in effetti, alla luce degli esiti della perizia redatta dal prof. Buttignon e prodotta sub doc. 24) attoreo si possa affermare:

- che i bilanci d’esercizio dell’attrice alla data del 31.12.01 e del 31.12.02 evidenziassero un gravissimo squilibrio patrimoniale e finanziario, un’evidente situazione di tensione finanziaria a breve termine nonché l’incapacità di produrre reddito,
- che i medesimi, essendo stati resi noti mediante pubblicazione presso la Camera di Commercio, dovessero essere ben conosciuti da un operatore professionale quale “.....”, che tra l’altro risulta averli specificamente richiesti in più occasioni al fine di esaminarli (doc. 21 attoreo),
- che, più in particolare,
 - o risultasse evidente l’incerta esistenza e consistenza del capitale investito in “.....”, e dunque del suo patrimonio netto (pag. 30 relazione Buttignon),
 - o il solo indebitamento finanziario netto misurasse sette volte la consistenza del margine operativo lordo, quando il sistema bancario considera sostenibile solo



- un rapporto di 4/4,5 volte, cosicché l'esposizione finanziaria assumeva un peso talmente importante da non poter essere sostenibile dal punto di vista economico (pag. 31 relazione Buttignon),
- gli indici di liquidità e di disponibilità evidenziassero rotazioni così modeste delle disponibilità, in relazione alla tipologia del prodotto, tali da destare incertezza sulla capacità di vendita della società e/o sulla reale consistenza del magazzino iscritto a bilancio e sulla capacità di generare fatturato negli esercizi successivi per tali importi (pag. 31 relazione Buttignon),
 - la liquidità generata dallo sconto dei crediti commerciali venisse impiegata per finanziare la controllante “.....” per complessivi € 2.380.000, in maniera del tutto sospetta per una controllata in fase di start up e quindi in quel momento della propria esistenza in cui lo sforzo dei soci dovrebbe essere maggiore per sostenere lo sviluppo della società neo costituita (pag. 30 e 31 relazione Buttignon).
- che, del tutto conseguentemente, il giudizio di sintesi sulla compagine non potesse che essere pesantemente negativo stante il suo grave indebitamento, l'assenza di redditività e la sua sottoposizione a tensioni finanziarie a breve,
- che un eventuale affidamento bancario a favore della “.....” avrebbe pertanto dovuto essere passibile di un attento e misurato processo di validazione e, in ogni caso, ai fini della sua solvibilità, sarebbe stato necessario riferirsi anche al bilancio consolidato della “.....”, le cui interessenze con la “.....” esulavano dal mero coinvolgimento nel capitale sociale, riguardando anche operazioni di natura finanziaria e operativa (pag. 32 relazione Buttignon),



- che il menzionato bilancio della “.....” presentava a sua volta un profilo di indicatori che solo un commento acritico poteva giudicare appena sostenibile (pag. 35 relazione Buttignon), non essendo stato neppure certificato dalla società incaricata della revisione (doc. 30 attoreo).

La quale ultima circostanza avrebbe dovuto essere attentamente valutata ai fini di un giudizio sulla situazione di insolvenza della compagine, stante la sua strutturale inettitudine a far fronte ai propri impegni finanziari, alla luce del profilo patrimoniale e, soprattutto, della capacità di reddito dell’azienda.

Oltre a ciò non può poi nemmeno trascurarsi il fatto che anche i principali indicatori di bilancio presentavano nel caso di “.....”, “.....” e “.....” valori largamente inferiori rispetto agli standard minimi, siccome dimostrato dal fatto: - che il valore degli indici di redditività (quali, in primis, il ROA ed il ROS) risultasse irrisorio nel caso di “.....” e assai modesto nel caso di “.....”, mentre il medesimo appariva del tutto insufficiente nel caso di “.....” che, dopo aver registrato nell’esercizio 2001 un ROA e un ROS pari a zero, nell’esercizio 2002 riportava addirittura valori negativi,

- che il valore dell’indice di disponibilità, misurante la capacità dell’impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve ricorrendo a mezzi finanziari di pari durata, fosse pari a circa la metà di quello normalmente vantato da società aventi le medesime caratteristiche di quella in esame,

- che il valore dell’indice di liquidità, il quale misura la capacità dell’impresa di far fronte alle passività correnti mediante l’utilizzo della parte di circolante lordo costituita dalle disponibilità liquide immediate o prontamente liquidabili, si manifestasse



anch'esso ben inferiore alla soglia prevista dalla prassi internazionale.

Siffatti elementi, che già di per sé non avrebbero dovuto sfuggire ad un soggetto professionalmente attrezzato come “.....” non potevano che trarre ulteriore motivo di conferma dalle notizie comparse sulla stampa sia nazionale che locale, la quale si era occupata in plurime occasioni e con dovizia di particolari delle vicende del gruppo “.....”, sebbene in maniera ambivalente, dando atto:

- per un verso, quanto meno dal maggio del 2002, della crisi che lo attanagliava, menzionando il sostanziale dimezzamento del business a seguito della dismissione dei comparti dedicati alla produzione della componentistica per l'auto, per l'informatica e per gli elettrodomestici, l'avvio di pratiche di cassa integrazione per oltre 1.000 dipendenti risultati in esubero, l'assenza di rating e la sostanziale inaffidabilità dei bond societari “lussemburghesi”,
- per altro verso, ancora nel giugno 2003, della circostanza:
 - o che esso avesse peraltro proceduto a rinnovare il proprio vertice ed a varare un aumento di capitale dell'importo di € 30.000.000 volto a consentire l'ingresso di nuovi soci, nominando quale proprio presidente,
 - o che il bilancio del 2002 evidenziasse comunque un utile netto di € 4.300.000,
 - o che fosse in corso una rifocalizzazione del *core business* finalizzata a razionalizzare i processi produttivi ed a rilanciarne l'attività sul mercato dei prodotti originali hi-tech,
 - o che si stesse procedendo all'acquisizione di altre realtà industriali anche in partnership con l'agenzia del Ministero dell'Economia;

Laddove pacifica giurisprudenza di legittimità afferma che – in caso di sottoposizione ad



amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo – qualora il commissario straordinario agisca ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F., per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo stesso, la prova della *scientia decoctionis* ben può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell'atto oggetto della predetta azione, e non potendo tale conclusione essere esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporti che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società (Cass. 19.5.11 n. 11059 e 2.5.06 n. 10115).

La valutazione delle predette notizie, comunque allarmanti, provenienti dalla stampa – le quali ben potevano essere lette in filigrana alla luce della specifica conoscenza dei dati di bilancio dell'impresa di cui “.....” era a conoscenza – ben consentiva infatti a quest'ultima di rendersi conto della effettiva situazione di gravissima difficoltà economica in cui ormai versava la “.....” ed altresì il gruppo del quale la medesima faceva parte.

Il che conclusivamente comporta l'accoglimento della domanda attorea con condanna della “.....” alla restituzione dell'importo di € 80.223,67, oltre agli interessi al tasso legale, in relazione alle somme oggetto delle singole riscossioni, dalla data di queste ultime e sino all'effettivo saldo.



Va invece rigettata la domanda esperita al fine di ottenere la revocatoria dei pagamenti effettuati dalla “.....” quale debitrice ceduta.

In proposito, una volta ricordato che i medesimi sono stati effettuati in esecuzione di una serie di contratti di factoring stipulati dalla odierna convenuta:

- con “.....” in data 29.11.94 (doc. 4 convenuta),
- con la “.....” in data 4.3.96 (doc. 6 convenuta),
- con la “.....” in data 22.3.96 (doc. 5 convenuta),
- con “.....” in data 21.6.00 (doc. 7 convenuta),
- e con la “.....” in data 15.3.02 (doc. 8 convenuta),

basta invero ricordare come sia proprio l’art. 6 della più volte citata legge n. 52/91 a prevedere testualmente che il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non sia soggetto alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del R.D. 16.3.42 n. 267, precisando al contrario che tale azione possa essere invece proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario, fatta comunque salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia espressamente prevista dall’articolo 4.

Ciò che è stato riconosciuto dalla stessa Suprema Corte la quale ha avuto modo di affermare in proposito:

- che l’esonero dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67 l.f. prevista, per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al cessionario, dall’articolo 6 della legge n. 52/91 è inapplicabile esclusivamente allorché la fattispecie legale che dia origine all’azione, comprensiva tanto del pagamento reputato inefficace quanto della sentenza dichiarativa del fallimento, si sia completata anteriormente alla data dell’entrata in vigore della



norma esonerativa, in ossequio al generale canone secondo cui lo *ius superveniens*, in difetto di espressa previsione di retroattività o di naturale retroattività, come per le norme di interpretazione autentica, non è idoneo a travolgere diritti sostanziali già insorti nel vigore della precedente disciplina, incidendo, ora per allora, sui relativi elementi genetici laddove, per le fattispecie completatesi successivamente a tale data, l'esenzione si applica con riguardo ai pagamenti sia spontanei che coattivi, non essendovi alcun argomento, letterale, logico o sistematico, che induca a ritenere che il sostantivo "pagamento" sia stato utilizzato, nell'art. 6 della predetta legge in un senso diverso e più ristretto rispetto a quello che il medesimo vocabolo assume nella cornice della previsione dell'art. 67 l.f., peraltro testualmente richiamata (Cass. 12.1.07 n. 574, 10.2.06 n. 2990 e 12.11.99 n. 12539).

Né, d'altro canto, pare fondatamente sostenibile l'opinione secondo la quale la normativa in esame non sarebbe soggetta alla legislazione speciale del factoring in considerazione della *causa mandati* sottesa agli accordi in questione, sostanzialmente identici a quelli conclusi tra “.....” e “.....”, giacché, come già più sopra si è avuto modo di precisare, i predetti rapporti, ben lungi dal potersi inquadrare nello schema di un mandato, assumono al contrario la natura di una pluralità di negozi traslativi della titolarità dei crediti, in forza dei quali il factor assume la legittimazione ad esigerne e riceverne l'adempimento *iure proprio* e non per conto di altri.

E tanto meno paiono ravvisabili nella fattispecie elementi di illegittimità costituzionale della norma in esame, ben risultando ammissibile che il legislatore – nell'insindacabile intento di tutelare le operazioni di cessione in massa dei crediti d'impresa – provveda a dettare in materia una normativa di favore, tra l'altro non isolata, siccome ad esempio



desumibile dall'esame della conforme disciplinata dettata dall'art. 1, nono comma, del D.L. 2.12.85 n. 668, convertito nella legge 31.1.86 n. 11, in tema di assolvimento degli oneri previdenziali delle imprese (Cass. 5.3.07 n. 5057).

Quanto infine alle spese di lite, liquidate tenendo conto del fatto che non si è dato corso ad attività istruttoria e dell'ammontare delle somme riconosciute spettanti all'attrice (Cass. 5.1.11 n. 226), le medesime vanno poste a carico della convenuta ex art. 91 cpc.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Padova, pronunciando in via definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:

- 1) dichiara l'inefficacia nei confronti della "....." delle cessioni di credito dalla medesima effettuate in favore della "....." nel periodo compreso tra il 4.6.03 ed il 3.3.04, per un complessivo ammontare di € 126.294,82;
- 2) condanna la convenuta a restituire in favore dell'attrice la somma di € 80.223,67, oltre agli interessi al tasso legale, in relazione alle somme oggetto delle singole riscossioni, dalla data di queste ultime e sino all'effettivo saldo;
- 3) rigetta le ulteriori domande attoree;
- 4) condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio che liquida in € 7.000,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese generali, delle anticipazioni, dell'IVA e degli accessori di legge.

Padova, 31 ottobre 2014

Il Giudice

